



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno IX n. 3 – nuova serie

15 dicembre 2014


ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Il processo civile telematico

A cura della Redazione



Con decorrenza dal 30 giugno 2014 è diventato obbligatorio il deposito di atti e documenti con modalità telematiche nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale, nonché nei processi esecutivi di cui al libro III del

codice di procedura successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione come pure nelle procedure concorsuali esclusivamente con riguardo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale,

del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario ed, infine, nel procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, ferma restando la applicazione del deposito telematico ai ricorsi per decreto ingiuntivo ed al relativo giudizio di opposizione. Per i processi già pendenti a tale data il deposito telematico sarà obbligatorio dal 31 dicembre 2014.

Il processo civile telematico consente, di fatto, la consultazione dei registri di cancelleria (di tribunali, corti di appello e uffici giudiziari informatizzati), le comunicazioni di cancelleria ed il deposito degli atti.

continua a pagina 2

Elezioni componenti del nuovo Consiglio

Ordine degli Avvocati di Trani



Sono fissate per i giorni del 21, 22 e 23 gennaio 2015, presso la Biblioteca Storica di Trani, sita in Piazza Sacra Regia Udienza n. 9, le operazioni di voto - da esprimere in via telematica - per l'elezione dei componenti del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Con delibera del 4 dicembre 2104, di ratifica della determina adottata dal Presidente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha stabilito nel numero di 21 quello dei componenti da eleggersi, di cui almeno 7 appartenenti al genere meno rappresentato.

Al fine di consentire l'espressione del voto telematico saranno predisposte n. 3 postazioni a cui si potrà accedere previo riconoscimento.

Al termine della fase di voto sarà emessa dal sistema informatico - conforme al decreto n. 170/2014 - una scheda di voto che dovrà essere inserita nell'apposta urna.

SOMMARIO

- 3** La prescrizione della Giustizia
- 4** Degiurisdizionalizzazione e altri interventi
- 5** La negoziazione assistita
- 6** Il rapporto di lavoro pubblico

La Redazione de la bilancia
augura a tutti

Buon Natale



continua dalla prima pagina

Il processo civile telematico

CONSULTAZIONE DEI REGISTRI

Il servizio di consultazione telematica permette di poter visualizzare lo stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria, nonché di accedere ai documenti in formato elettronico relativi al fascicolo informatico.

Tale accesso è consentito ad utenti abilitati quali avvocati e ausiliari del giudice - che devono essere registrati nel Registro generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE) - nonché privati, imprese ed altri enti in possesso di token crittografico (smart card, chiavetta USB, etc.) munito di certificato di autenticazione, rilasciato da una pubblica amministrazione centrale o locale (CNS o CRS) ovvero da un certificatore accreditato.

L'accesso al servizio di consultazione è consentito solo previa identificazione informatica su un portale di accesso autorizzato o su quello dei servizi telematici.

COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA E NOTIFICAZIONI

Le comunicazioni e le notificazioni sono inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto destinatario - che, pertanto deve essere censito nel RegIndE, nonché dotato di casella PEC e di certificato di autenticazione (smart card o chiavetta USB) per accedere all'area del download del Portale dei



Servizi Telematici - ed eseguite secondo le regole tecniche indicate dal d.m. n. 44/2011. Nel messaggio di PEC è contenuto il testo della comunicazione e l'eventuale atto oggetto di comunicazione, nonché due file (in formato XML) contenenti i dati strutturati. Il mittente del messaggio PEC riceverà una ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) con data e ora che attestano il perfezionamento della comunicazione ovvero un Avviso di Mancata Consegna che segnala l'impossibilità di consegnare il messaggio PEC nella casella di posta del destinatario.

E' possibile eseguire a mezzo PEC anche le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, purchè l'indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi quali il l'Anagra-

fe nazionale della popolazione residente (ANPR), il Registro delle imprese, l'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) ed il Registro generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE).

Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e contenere, in allegato, l'atto da notificare e l'eventuale procura alle liti (entrambe in formato PDF), nonché la relazione di notificazione, predisposta su un documento informatico separato e sottoscritta con firma digitale e deve contenere l'eventuale asseverazione di conformità all'originale dell'atto da notificare ove questo sia stato ottenuto per scansione da un originale analogico.

La notifica si perfeziona per il mittente nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione (RAC) e, per il destinatario quella di avvenuta consegna (RdAC).

Nella busta telematica di deposito da inviare alla cancelleria occorrerà inserire non solo il file dell'atto notificato ma anche le ricevute PEC di accettazione e consegna.

DEPOSITO ATTI

L'atto da depositare, in formato PDF e firmato digitalmente, nonché gli eventuali allegati devono essere inseriti nella cd. busta telematica ed inviati, come allegati al messaggio di PEC, all'indirizzo telematico dell'ufficio giudiziario destinatario.

Effettuato l'invio, il mittente riceverà dal dominio Giustizia una ricevuta di Avvenuta Consegna con data e ora - ovvero un Avviso di Mancata Consegna (AMC), che attesta l'impossibilità di consegnare la PEC di deposito - nonché due messaggi, rispettivamente, sull'esito dei controlli automatici e su quello sull'esito dell'intervento.

PAGAMENTO TELEMATICO

E' possibile effettuare telematicamente anche il pagamento dei diritti e delle spese di giustizia.

In tali casi sarà rilasciata una ricevuta telematica (RT), in forma di documento informatico firmato digitalmente dal soggetto erogatore del servizio.

Tale ricevuta potrà essere depositata telematicamente ovvero, in forma cartacea.

BAR SNOOPY
Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca
Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Sentenza “Eternit”

La prescrizione della Giustizia

di Daniela Cervellera

La Suprema Corte di Cassazione dichiara prescritti i reati nel processo Eternit, vanificando anche il diritto al risarcimento danno a favore delle vittime del disastro ambientale

Con sentenza del 19 novembre 2014 la prima Sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta dal dott. Arturo Cortese, ha annullato senza rinvio, dichiarando la prescrizione del reato di disastro ambientale doloso, la pronuncia della Corte di Appello di Torino del 3 giugno 2013, che condannava a 18 anni di reclusione - nel maxiprocesso “Eternit” - il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, rimasto unico imputato a seguito dell'intervenuto decesso del barone belga Louis De Cartier.

La Suprema Corte ha, inoltre, annullato il risarcimento del danno (quasi 100.000 euro) in favore delle vittime, concesso dalla terza Sezione penale della Corte di Appello di Torino. Infatti poichè la prescrizione si era maturata già nel 2012, al termine del primo grado di giudizio, sono state precluse, da quella data, tutte le statuizioni civili.

Il caso giudiziario - a seguito di indagini condotte a decorrere dal 2004 - si incardina a giudizio solo nel 2009, con il rinvio a giudizio del barone belga Louis de Cartier e del magnate svizzero Stephan Schmidheiny con l'imputazione di disastro ambientale doloso permanente causato dalla diffusione di fibre di amianto dagli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli.

Il processo di primo grado si conclude, nel febbraio 2012, con la condanna di entrambi gli imputati alla pena di 16 anni di reclusione per i reati loro ascritti.

La pena viene riformata *in peius* in sede di gravame (da 16 a 18 anni), avendo ritenuto, la Corte di Appello di Torino, essere stati dichiarati erroneamente prescritti, dal giudice di *prime cure*, i reati per i fatti commessi presso gli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera e, pertanto, essersi verificato l'evento di disastro anche in quei siti “(...) ed esteso lungo l'asse cronologico con durata pluridecennale”. Secondo la Corte di Appello



di Torino, quindi, la consumazione del reato di disastro era ancora in atto.

Ribaltando tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha, invece, accolto, le conclusioni rassegnate dal sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Iacoviello, il quale, nel corso della sua requisitoria aveva rappresentato come il reato di disastro ambientale doloso contestato si fosse consumato nell'intervallo temporale tra il 1996 ed il 1986, anno in cui era cessata l'attività produttiva dello stabilimento e che, pertanto, doveva considerarsi maturata la prescrizione nel 1998, essendo decorso il periodo previsto dalla legge (12 anni) dalla cessazione della condotta criminosa. Esulavano invece dal processo le imputazioni di omicidio per gli innumerevoli decessi per mesotelioma pleurico avvenuti nel corso degli anni, essendo lo stesso incentrato solo sul disastro ambientale cessato, secondo la Corte nel 1986 con la chiusura degli stabilimenti.

A fronte dello sdegno dei parenti delle vittime da più parti politiche sono state avanzate proposte di modifica dell'istituto della prescrizione sulla scorta della normativa in vigore in altri paesi europei quali il Regno Unito, dove non è prevista alcuna prescrizione per i reati più gravi di interesse pubblico; la Francia che la considera interrotta quando ha inizio il procedimento penale e la Germania in cui si determina il limite mas-

simo della prescrizione, comprese le interruzioni, nel doppio dei termini originari.

Tuttavia non è sufficiente dissacrare l'istituto della prescrizione a fronte dell'impunità dei colpevoli poichè, nel caso di specie, i reati contestati erano già prescritti ancor prima che il processo iniziasse in primo grado.

Infatti i detti reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (ex art. 437 cod. pen.) e di disastro (ex art. 434 cod. pen.), essendo delitti di comune pericolo, prevedono solo la punibilità di coloro che mettono in pericolo la pubblica incolumità senza alcuna previsione sugli eventuali effetti di tali condotte.

Sarebbe stato più opportuno, forse, contestare da subito i reati di omicidio e lesioni gravi dolose per evitare la ghigliottina della prescrizione dichiarata dai giudici della Corte di Cassazione, seppur anche la tesi del dolo eventuale, sostenuta nel processo della strage della Thyssen-Krupp non abbia superato il vaglio di legittimità.

Lo sgradevole epilogo della vicenda Eternit fa emergere, da un lato, l'incapacità legislativa di tutelare le vittime di reati tanto nefandi e garantire loro giustizia e ristoro e, dall'altro, le limitazioni di un sistema giudiziario che, troppo spesso chiamato a colmare le lacune legislative, inceppa, suo malgrado in vizi di legittimità con le tragiche conseguenze a tutti note.

Le novità della nuova legge


Degiurisdizionalizzazione e altri interventi

di Clarenza Binetti

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 la legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 titolato: "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

Trattasi di un complesso normativo che, finalizzato alla migliore efficienza del processo civile, regolamenta modifica e riforma una pluralità di aspetti tra cui si annoverano: il potenziamento dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (cd. *ADR Alternative Dispute Resolution*) facendo leva, in particolare, sull'arbitrato e la negoziazione assistita (artt. 1-13), la negoziazione assistita anche in materia di separazione e divorzio e regole semplificative ed accelerative dell'intero iter divorzile che d'ora innanzi potrà trovare la sua legittima conclusione anche dinanzi al sindaco (art. 12).

La negoziazione assistita è una procedura atta a dirimere, in via stragiudiziale, le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (senza limitazioni di valore) o domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro (semprechè non si tratti delle materie per le quali è prevista la mediazione incluse nell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010) e



che consente alle parti di ottenere in tempi brevi, in caso di accordo, un titolo avente valore esecutivo.

Particolare importanza per le innovazioni apportate al codice di procedura civile è l'articolo 13 che disciplina le "modifiche al regime di compensazione delle spese" con il quale il legislatore, intendendo nel contempo sia scardinare una "cattiva usanza" ormai radicatasi nei tribunali, sia ribadire il principio di ordine generale secondo cui le spese legali seguono la soccombenza, ha modificato l'art. 92 c.p.c. precisando che il giudice potrà compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero solo nei casi in cui vi sia soccombenza reciproca, novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Tale regola, dalla spiccata rigidità, dovrà essere applicata a tutti quei procedimenti introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La legge di riforma, inoltre, sempre nel capo IV, contiene le nuove regole disciplinanti il passaggio dal rito ordinario di cognizione a quello sommario di cui al nuovo articolo 183-bis con il quale al giudice è riconosciuta la possibilità - nei casi di lite e istruzione probatoria complessa in cause ove il tribunale giudica in composizione monocratica - di disporre (con ordinanza non impugnabile e previo contraddittorio) che si proceda a norma dell'articolo 702-ter del codice di procedura e di invitare le parti ad indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova, i documenti e la prova contraria di cui ci si intende avvalere.

Rientrano nella legge sulla degiurisdizionalizzazione anche la modifica del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati anticipata, a partire dal 2015, al 31 agosto, insieme ad una serie di misure sul processo esecutivo e la competenza territo-

riale del giudice dell'esecuzione (che dovrà tenere conto del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore sempre che non sia una pubblica amministrazione), nonché talune regole sulla tutela del credito e la velocizzazione e semplificazione del processo di esecuzione forzata, accelerazione delle procedure concorsuali con l'automatizzazione dei registri informatici di cancelleria e l'onere, in capo al creditore, di inviare telematicamente, insieme alla nota d'iscrizione al ruolo, anche l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto; la previsione delle note di iscrizione al ruolo del processo esecutivo per espropriazione e del deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo dei processi esecutivi per le procedure esecutive individuali e concorsuali per le quali è avviato, tra l'altro, un sistema di monitoraggio, nonché le modifiche alle norme per il tramutamento dei magistrati e nuove regole finalizzate al recupero più sereno dei crediti dei morosi (artt. 17-20).

La legge contiene la previsione di meccanismi tesi ad evitare che le lungaggini processuali possano portare ad una rideterminazione a ribasso delle somme da restituire a causa dell'applicazione degli attuali tassi legali di interesse cosicchè, d'ora innanzi, i morosi dovranno forzatamente accettare, per il periodo di pendenza della controversia, tassi di interesse moratori più alti.

La copertura finanziaria della predetta legge, qualora dovessero essere introitate somme minori rispetto a quelle attese verrà assicurata da un ennesimo e "eccessivamente penalizzante" aumento del contributo unificato.



UNION CONCILIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
WWW.UNIONCONCILIA.IT

VIA ALCIDE DE GASPERI, 64
76011 BISCEGLIE (BT) ITALY

La gestione dei conflitti civili

La Negoziazione Assistita

A cura della Redazione

Introdotta nel nostro ordinamento giuridico con d.l. n. 132/2014 (cd. Decreto giustizia), convertito in l. n. 162/2014 la negoziazione assistita ha lo scopo di risolvere amichevolmente una controversia solo con l'assistenza degli avvocati.

Le parti, pertanto, con la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, si impegnano a "cooperare in buona fede e con lealtà" per il raggiungimento di un accordo che costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ove integralmente trascritto nel precetto.

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, analogamente a quanto previsto per l'istituto della mediazione e fuori dai casi in cui la stessa si applica, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando questa verti in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o sia volta ad ottenere il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro, fatta eccezione per quelle controversie aventi ad oggetto obbligazioni derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

La convenzione di negoziazione può essere conclusa anche dai coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, per addivenire ad un accordo di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In tali casi l'accordo raggiunto produce gli effetti del provvedimento giudiziale che definisce i suddetti procedimenti.

L'avvocato della parte è onerato dell'obbligo, amministrativamente sanzionato, di trasmettere all'uffi-

ziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio sia stato iscritto o trascritto, copia autenticata dell'accordo.

Tale procedura è, tuttavia, subordinata al rilascio da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del nullaosta nei casi di mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di autorizzazione in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.

L'istituto della negoziazione assistita non si applica nei procedimenti per ingiunzione (inclusa l'opposizione), in quelli di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis

c.p.c., nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, in quelli in camera di consiglio e nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Nei casi in cui l'esperimento della procedura sia facoltativo è dovere deontologico dell'avvocato di informare il suo assistito, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili fatta eccezione per quelle vertenti in materia di lavoro

La convenzione, che deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti e, comunque, non

inferiore ad un mese e non superiore a tre, prorogabile per ulteriore 30 giorni.

La procedura si espleta attraverso un invito alla controparte a stipulare la convenzione con indicazione dell'oggetto della controversia e dell'avvertimento che la mancata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto sarà oggetto di valutazione da parte del giudice ai fini delle spese dell'instaurando giudizio.

Tale comportamento, nei casi in cui l'esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, determina di considerarsi avverata condizione.

La comunicazione dell'invito interrompe la prescrizione ed impedisce, per una sola volta, la decadenza. Se l'invito viene accettato le parti aprono una negoziazione che, in caso di esito negativo, si concluderà con una dichiarazione di mancato accordo. In caso di esito positivo, invece, sarà redatto un accordo sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi avvocati che le assistono tenuti, non solo ad autenticare le firme, ma anche a certificare la conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

Le disposizioni relative alla procedura di negoziazione assistita, di cui al capo II del d.l. n. 134/2014, acquistano efficacia a decorrere dalla data del 9 febbraio 2014. La loro finalità, unitamente alle altre disposizioni contenute nel predetto d.l. è stata quella di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile attraverso l'adozione di interventi volti anche alla definizione dell'arretrato in materia di processo civile e, ci si augura, possano effettivamente raggiungere tale scopo.

IN LIBRERIA
IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA

ANNO VIII - N° 3
novembre 2014

ISSN 1974-4269
il diritto dei lavori

Rivista Giuridica Telematica

**il diritto
dei lavori**

www.dirittodeilavori.it
diretta da
Gaetano Veneto

COORDINATORE SCIENTIFICO
Antonio Belsito

VICEDIRETTORE
Tommaso Germano

COMITATO SCIENTIFICO
Gaetano Veneto, Fernando Fita Ortega, Vito Gallotta, Giuseppe Pellacani, Giuseppe Tucci
Tommaso Germano, Luis Enriquez Nores Torres, Sara Alcázar Ortiz, Angel Luis de Val Tena, Nicola De Marinis
Cataldo Balducci, Giuseppe Losappio, Antonella Pasculli, Francesco Fischetti, Antonio Belsito

In collaborazione con i docenti e i cultori di Diritto del Lavoro
dell'Università degli Studi di Bari

Realizzata dal


Centro Studi diritto dei lavori

RESPONSABILE DI REDAZIONE Daniela Cervellera

REDAZIONE
Mario Assennato, Maria Basile, Valerio Antonio Belsito, Clarenza Binetti, Ezio Bonanni, Fabio Cardanobile
Marilena Cortese, Silvia Ardua D'Alesto, Domenico Di Piero, Nicola Gasparro, Francesco Gismondi, Maria
Mangiatordi, Felicia Papagni, Emanuela Sborgia, Romeo Tigre, Francesco Verdebello, Pietro Zamparese

Cacucci Editore

Pubblico impiego

Il rapporto di lavoro pubblico

di Raffaele Mancuso

Il rapporto di lavoro pubblico rientra nell'ampia categoria dei rapporti di lavoro speciali trattandosi di una relazione che intercorre tra lo Stato o un ente pubblico non economico e un soggetto privato.

La specialità del rapporto di lavoro trova la sua origine storica, oltre che nella natura pubblica del datore di lavoro, nella piena connessione tra la prestazione lavorativa del pubblico dipendente e la cura dell'interesse generale, da cui conseguivano obblighi accessori di fedeltà, diligenza e comportamento adeguato anche nella vita privata.

La normativa speciale del pubblico impiego è risalente al d.P.R. n. 3/1957, n. 3 (cd. testo unico degli impiegati civili dello Stato) in cui prevale sul rapporto di servizio il rapporto organico, con la conseguente attrazione del P.I. nella sfera pubblicistica e la determinazione di notevoli differenze rispetto all'impiego privato quali: l'irrelevanza della fonte contrattuale collettiva nella disciplina del rapporto; la costituzione del rapporto con atto unilaterale della P.A. (decreto di nomina) e non sulla base di un contratto; la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) in luogo del giudice del lavoro.

A partire dagli anni '70 il legislatore - sollecitato anche dalle forti pressioni delle organizzazioni sindacali (dirette a rivendicare uno spazio maggiore alla negoziazione sindacale) e dalla esigenza di perseguire meglio che in passato obiettivi di efficienza della P.A. - intraprende un primo tentativo di riforma del pubblico impiego, dapprima con interventi di settore, in seguito con l'emanazione della l. n. 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego) - che riconosce il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina di que-

gli aspetti del pubblico impiego non soggetti alla riserva di legge o agli atti unilaterali di organizzazione della P.A..

La legge quadro del 1983 pone importanti principi quali: il principio dell'efficienza nel settore pubblico, quello della perequazione e della trasparenza del trattamento economico, il riassetto dei profili professionali.

A distanza di un decennio dalla legge quadro, dopo un elaborato dibattito dottrinale, la disciplina del lavoro pubblico ha conosciuto la più importante opera di riforma caratterizzata da una serie di interventi legislativi quali la l. n. 421/1992 e il d.lgs. n. 29/1993 attraverso i quali è stata realizzata la cd. "Privatizzazione del pubblico impiego", espressione con la quale si designa l'estensione delle norme del diritto privato al rapporto di pubblico impiego, spostando la relativa disciplina dall'ambito amministrativo a quello privatistico, nonché la diretta applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva e l'attribuzione al datore di lavoro pubblico degli stessi poteri di gestione del rapporto propri del datore di lavoro privato.

A seguito dell'adozione di provvedimenti di integrazione o abrogazione del d.lgs. n. 29/1993 (come il d.lgs. n. 396/1997 in materia di contrattazione collettiva, il d.lgs. n. 80/1998 in materia di organizzazione in materia di rapporti di lavoro e di giurisdizione nelle controversie di lavoro e il d.lgs. n. 387/1998) si è resa necessaria un'opera di riordinamento e completamento della disciplina del pubblico impiego. A tal fine è stato adottato il d.lgs. n. 165/2001 recante che costituisce, oggi, il testo normativo di riferimento per la disciplina dei pubblici uffici e del lavoro nella P.A..

In conformità al dettato costituzionale dell'art. 97 il d.lgs. n.

165/2001 stabilisce che l'assunzione nella P.A. avviene, di norma, mediante procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta.

Il testo normativo riconosce, inoltre, alle pubbliche amministrazioni la facoltà di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (art. 36). A titolo esemplificativo, nella norma, si fa riferimento al contratto a tempo determinato, al contratto di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi e al lavoro temporaneo (cui vanno aggiunte altre tipologie contrattuali quali il telelavoro e il lavoro a tempo parziale), demandando alla contrattazione collettiva il compito di integrare la disciplina adattandola alle specificità del lavoro pubblico.

Diversamente dal privato, nel lavoro pubblico tali rapporti flessibili non possono essere mai convertiti automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, neanche in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.

In tale ipotesi, tuttavia, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno, derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni hanno l'obbligo di rivalsa nei confronti dei dirigenti eventualmente responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave di questi.

Sul tema il legislatore italiano, con la l. n. 244/2008, ha adottato una politica volta ad affrontare il fenomeno del precariato dettando, da un lato, una disciplina speciale in materia di stabilizzazione volta al graduale superamento del precariato esistente e, dall'altro, introducendo un sistema di utilizzo del lavoro flessibile impostato su criteri di rigido contenimento dello stesso, al fine di prevenire *ab origine*, il formarsi di nuovi lavoratori precari. Tale disciplina normativa non si applica agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, nonché ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali o alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo

delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene, invece, agli incarichi individuali, che potranno essere affidati solo a soggetti di comprovata professionalità o specializzazione universitaria, o la legge finanziaria disciplina l'obbligo di pubblicità delle assegnazioni, prevedendo che i contratti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata del nominativo del consulente, del suo incarico, e del suo compenso.

Tra le peculiarità che contraddistinguono il lavoro pubblico rileva anche un regime di incompatibilità tra tale rapporto e altre attività di lavoro (cd. dovere di esclusività del dipendente pubblico). Tuttavia da una interpretazione rigida del canone di esclusività si è passati ad un approccio più permissivo, non applicandosi, le disposizioni in materia di incompatibilità, ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quella a tempo pieno, ai quali viene così concesso l'esercizio di un'ulteriore attività lavorativa subordinata o autonoma anche di natura non professionale, che non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione di appartenenza.

È possibile, inoltre, che al dipendente pubblico siano attribuiti incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli rientranti nei relativi compiti e doveri di ufficio. Per quanto riguarda, infine, il tema della contrattazione collettiva, si evidenzia come la stessa interessi tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e si sviluppa su due livelli: quello della contrattazione nazionale collettiva di comparto e quello della contrattazione integrativa.

La contrattazione nazionale si fonda in via principale sui contratti collettivi di comparto, cioè settori omogenei o affini, determinati mediante appositi accordi tra l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale per la pubblica amministrazione) e confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale contrattazione disciplina, alla stregua del settore privato, la durata sia dei contratti nazionali che di quelli integrativi, nonché la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.

petpaolo@tiscalinet.it



**porte • finestre legno
e legno/alluminio**

P. & P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
70052 Bisceglie [Ba] Italy
Tel. e Fax 080.3993050

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D

Il Centro studi Diritto dei Lavori
presenta il volume

IL PROCESSO TELEMATICO

di Maria Antonietta La Notte Chirone

Il lavoro del noto ed apprezzato Magistrato del lavoro presso il Tribunale di Trani, - edito da Cacucci, Bari - risulta agile ed utilissimo considerato che, da giugno 2014, tra non poche difficoltà è diventato operativo il processo telematico presso tutti gli uffici giudiziari, seppur obbligatorio solo per il processo monitorio.

Scrivi a:

la bilancia

info@csddl.it

Gli articoli inviati
di carattere giuridico
saranno pubblicati previa
approvazione del
Direttore Scientifico



 *la bilancia*

Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno IX n. 3 Nuova serie
15 dicembre 2014

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: info@csddl.it

stampato da

Tipografia Marchese - Bisceglie

Associazione Culturale *la bilancia*
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

www.csddl.it

Centro Studi diritto 
dei **lavori**

ricerca & formazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



CENTRO STUDI DIRITTO DEI LAVORI

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2014 › ORE 17.00
AULA MAGNA ALDO COSSU › PALAZZO ATENEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

DALLA CARTA IN POI...

IL PROCESSO TELEMATICO

UN PROGETTO PER SEMPLIFICARE IL LAVORO

A CURA DELLA
DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA LA NOTTE CHIRONE
MAGISTRATO DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

PROGRAMMA

SALUTI:

PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO, MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DOTT. FILIPPO BORTONE, PRESIDENTE TRIBUNALE DI TRANI
PROF. MASSIMO DI RIENZO, DIRETTORE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
AVV. EMMANUEL VIRGINTINO, PRESIDENTE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
DOTT. MARCELLO DANISI, PRESIDENTE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
AVV. FRANCESCO LOGRIECO, PRESIDENTE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI
PROF. AVV. GAETANO VENETO, GIÀ ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO, PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI "DIRITTO DEI LAVORI"
AVV. MARTINO SPORTELLI, GIUDICE DI PACE

RELAZIONI:

DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA LA NOTTE CHIRONE, MAGISTRATO, TRIBUNALE DI TRANI
PROF. GIAMPIERO BALENA, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
AVV. ANTONIO BELSITO, DIRETTORE DEL CENTRO STUDI "DIRITTO DEI LAVORI"

COFFEE BREAK

PROF. GIUSEPPE PIRLO, ASSOCIATO IN SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI E REFERENTE PER L'AGENDA DIGITALE E LE SMART CITY, DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
AVV. FRANCESCO TEDESCHI, AVVOCATO, REFERENTE INFORMATICO PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

CON IL PATROCINIO DI:



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BARI



ORDINE DEGLI AVVOCATI
TRANI



UNIONE DEGLI AVVOCATI
D'ITALIA

L'EVENTO È ACCREDITATO PRESSO GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
AI PARTECIPANTI SARANNO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI VALIDI AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE